

Allegato "A" al n. 30345/9563 di repertorio

S T A T U T O

Art. 1 - Costituzione

1.1. È costituita la Fondazione denominata "Fondazione Italia Uganda per l'opera di padre Giovanni Scalabrini, Ente del Terzo Settore", o, più brevemente, "Fondazione Italia Uganda per l'opera di padre Giovanni Scalabrini ETS" o "Fondazione Italia Uganda ETS" (d'ora in poi, "Fondazione").

1.2. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore (d'ora in poi, "CTS"), la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (in breve, ETS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e pertanto viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi, "RUNTS") negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Milano.

2.2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non necessita di modifica statutaria.

2.3. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Fondazione potrà costituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Scopi

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e, nel solco dell'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale come di seguito specificate, ispirandosi all'attività e all'esempio di padre Giovanni Scalabrini, che ha svolto per oltre 50 anni la sua attività missionaria in Uganda a favore dei più poveri. In particolare, la Fondazione si propone di sostenere e promuovere esperienze di solidarietà nel continente africano e, più in generale, nei paesi in via di sviluppo, attraverso l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'assistenza, la promozione culturale, sociale e socio sanitaria finalizzate a sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile in conformità a quanto stabilito dalla disciplina sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

3.2. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. n), CTS;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-

menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. u), CTS;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. i), CTS;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. w), CTS;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Art. 4 - Attività della Fondazione

Per il raggiungimento dei propri scopi e nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.2. la Fondazione, agendo in proprio ovvero stabilendo ogni opportuna forma di collegamento, partecipazione e cooperazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, a titolo esemplificativo potrà:

a) contribuire a realizzare strutture di edilizia scolastica e sanitaria nei paesi in via di sviluppo;

b) istituire ed erogare borse di studio e svolgere ogni attività di orientamento e sostegno allo studio;

c) sostenere attività di assistenza sociale e sanitaria, con specifico riferimento alle fasce più deboli della popolazione nei paesi in via di sviluppo;

d) promuovere e sostenere l'inserimento lavorativo dei giovani;

e) promuovere l'autoimprenditorialità individuale e comunitaria, anche attraverso percorsi formativi, tutoraggio e accompagnamento per alimentare la cultura d'impresa e qualificare le competenze professionali dei beneficiari;

f) promuovere, organizzare e gestire attività di sostegno a distanza di bambini o famiglie in condizione di necessità;

g) erogare corsi di formazione, servizi e consulenze volti allo sviluppo di strumenti e competenze per la raccolta fondi a favore di organizzazioni senza scopo di lucro con finalità affini a quelli della Fondazione;

h) organizzare, promuovere e erogare attività culturali, artistiche, educative, formative e ricreative;

i) promuovere dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi,

eventi, itinerari culturali, pubblicazioni, concorsi e quant'altro si renda necessario al fine del raggiungimento dei propri scopi;

j) partecipare, istituire o concorrere alla costituzione di consorzi, associazioni, fondazioni, o altri enti di qualsiasi natura nazionali, stranieri o internazionali che abbiano finalità coerenti con quelli della Fondazione;

k) promuovere e sostenere, in via diretta, anche mediante attività di coordinamento, enti nazionali o internazionali che condividono medesimi o simili finalità e scopi;

l) partecipare o concorrere alla costituzione di enti, società, anche di capitali, start-up e reti d'impresa, strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione e che ispirino la propria attività agli stessi valori e principi della Fondazione.

Art. 5 - Attività diverse

La Fondazione potrà compiere le attività diverse ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri scopi, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 CTS.

Art. 6 - Raccolta fondi

Per il finanziamento delle attività la Fondazione può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, in Italia e all'estero, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi, "MLPS").

Art. 7 - Trattamento economico e normativo dei lavoratori

7.1. La Fondazione garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e assicura il rispetto dei parametri fissati dalla legge in relazione alla differenza retributiva tra lavoratori dipendenti.

7.2. La Fondazione dà conto del rispetto di tali parametri nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.

Art. 8 - Lavoro volontario

8.1. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 CTS.

8.2. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

8.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

8.4. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 CTS.

Art. 9 - Patrimonio e fondo di gestione

9.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di erezione o anche successivamente.

9.2. Nella misura in cui siano destinati a incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione, rientrano, altresì, nel patrimonio della Fondazione:

a) i beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché donazioni, eredità e legati e contributi a ogni altro titolo corrisposti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;

b) utili e avanzi di gestione, anche nelle forme di fondi e riserve.

9.3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi di cui all'art. 3.

9.4. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione dispone di un fondo di gestione, al quale sono destinate le rendite del patrimonio e i proventi, nonché i corrispettivi ricevuti per le prestazioni rese nell'esercizio delle proprie attività, e ogni altro provento, contributo, donazione, eredità o legato ricevuto per la realizzazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione.

9.5. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione medesima.

Art. 10 - Assenza di scopo di lucro

In conformità alle previsioni del CTS e salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, o altri soggetti a cui la Fondazione sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione e ciò anche in ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 11 - Esercizio Finanziario e Bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio di

esercizio consuntivo redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 CTS.

Art. 12 - Bilancio sociale

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, la Fondazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 CTS.

Art. 13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Direttore Generale
- il Tesoriere, se nominato
- il Presidente Onorario, se nominato
- l'Organo di Controllo.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

14.1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 o 7 membri effettivi, compreso il Presidente, nominati dall'assemblea dell'Associazione Amici dell'opera di padre Giovanni Scalabrini. Possono essere nominati consiglieri solo coloro che sono in possesso di requisiti di onorabilità e di specifiche competenze utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

14.2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio relativo alla loro carica. Possono essere rieletti, ferma la possibilità di rinuncia all'incarico o di revoca da parte del soggetto che ha provveduto alla nomina. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i restanti membri provvedono alla cooptazione di un altro consigliere che resterà in carica sino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

14.3. Il Consiglio di Amministrazione determina le linee generali dell'attività della Fondazione, assume le scelte strategiche, definisce le priorità in ordine alle iniziative da intraprendere o finanziare ed esercita i poteri di straordinaria amministrazione. In particolare:

- approva il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio consuntivo predisposti dal Direttore Generale o, se nominato, dal Tesoriere;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e alle modifiche patrimoniali;
- delibera le modifiche statutarie;
- nomina il Direttore Generale;
- nomina il Tesoriere;
- definisce l'eventuale trattamento economico del Direttore Generale e del Tesoriere;
- definisce l'eventuale trattamento economico dei membri

dell'Organo di Controllo

- esercita tutti gli altri poteri e svolge tutti gli ulteriori compiti attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri, tra i quali il Presidente.

14.4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno 3 (tre) giorni di preavviso, ovvero tramite mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte del destinatario. In caso di urgenza, a mezzo telegramma ovvero tramite mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione inviati con 1 (uno) giorno di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui un consigliere intenda astenersi la sua presenza viene calcolata ai fini della validità della delibera ma l'astensione non si computa nel quorum deliberativo. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

14.5. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Presidente Onorario se nominato. Ove il Presidente lo ritenga opportuno, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, in qualità di uditori e senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Tesoriere nel caso in cui non sia membro del Consiglio di Amministrazione.

14.7. L'attività dei membri del Consiglio di Amministrazione è gratuita. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere attribuito il rimborso delle spese documentate.

Art. 15 - Presidente

15.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

15.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.

15.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e ha facoltà di rila-

sciare procure generali o speciali e di nominare e revocare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nonché in sede di arbitrato.

15.4. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura le relazioni con le autorità, con gli enti, le istituzioni e le imprese, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, anche di straordinaria amministrazione, riferendone nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale e del Tesoriere.

15.5. Il Presidente può delegare parte dei propri poteri e dei propri compiti a singoli Consiglieri.

Art. 16 - Vicepresidente

16.1. Il Vicepresidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

16.2. Il Vicepresidente esercita i poteri del Presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

16.3. La firma del Vicepresidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 17 - Direttore Generale

17.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di nomina determina la durata della carica.

17.2. Il Direttore Generale:

- sovrintende all'organizzazione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi che la Fondazione dovrà perseguire nel corso di ciascun anno, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- esercita le funzioni di ordinaria amministrazione in conformità alle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- esegue le delibere e coordina l'attività della Fondazione.

17.3. Il Direttore Generale può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, secondo quanto previsto dal precedente art. 14.7.

Art. 18 - Il Tesoriere

18.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere scelto in seno ai suoi componenti.

18.2. Se nominato, il Tesoriere:

- predispone il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

- sovrintende alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge e alla gestione amministrativa e fiscale conformemente a quanto prescritto dalla legge;
- sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia amministrativa;
- cura i rapporti con l'Organo di Controllo e con i dipendenti o consulenti in materia contabile, economica, finanziaria e amministrativa;
- compie le operazioni bancarie e postali, curando i pagamenti e gli incassi, in accordo con il Direttore Generale e, ove occorra, ottenendo le idonee procure.

18.3. Nel caso in cui non venga nominato, le sue funzioni sono esercitate dal Direttore Generale.

18.4. Il Tesoriere, nel caso in cui non sia membro del Consiglio di Amministrazione, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, secondo quanto previsto dal precedente art. 14.7.

Art. 19 - Il Presidente Onorario

19.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario scelto tra personalità di particolare prestigio o che abbiano reso significativi contributi alla Fondazione. Il Presidente Onorario cessa dalla carica per rinuncia, revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, per il venir meno dei requisiti che ne hanno giustificato la nomina o per morte.

19.2. La carica di Presidente Onorario ha natura onorifica e non comporta funzioni gestionali né responsabilità amministrative o legali nei confronti della Fondazione.

19.2. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, con funzioni consultive o a eventi della Fondazione con funzione di rappresentanza istituzionale.

19.3. Il Presidente Onorario promuove l'immagine e i valori della Fondazione e può essere delegato a rappresentarla in cerimonie, convegni o manifestazioni pubbliche, previo incarico del Presidente della Fondazione.

19.4. La nomina del Presidente Onorario è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - L'Organo di Controllo

20.1. L'Organo di Controllo della Fondazione è nominato dall'assemblea dell'Associazione Amici di Padre Giovanni Scalabrini e può essere costituito in forma collegiale o monocratica in conformità alle previsioni di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. e all'art. 2399 c.c.

20.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento.

20.3. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e, qualora ne ricorrano le condizioni, attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del MLPS. In tal caso, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

20.4. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie, anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

20.5. Qualora se ne ravvisi la necessità o nei casi di cui all'art. 31 CTS, l'assemblea dell'Associazione Amici di Padre Giovanni Scalabrini provvede ad incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di Controllo qualora i componenti siano iscritti al registro dei revisori legali o, in caso contrario, un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Composizione, durata e funzionamento dell'Organo di Controllo

21.1. Qualora sia nominato in forma collegiale, l'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.

21.2. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi e scade all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

21.3. La partecipazione alle riunioni dell'Organo di Controllo può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza, purché siano rispettate le condizioni di cui al precedente art. 15.6. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono documentate mediante un verbale che deve essere trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 22 - Modifiche statutarie e scioglimento della Fondazione

22.1. Le delibere che comportano le modifiche dello statuto, la perdita volontaria della qualifica di Ente del Terzo Settore e lo scioglimento della Fondazione sono assunte dal Consiglio di Amministrazione

a) con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) Consiglieri, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri;

b) con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) Consiglieri, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 membri.

22.2. Nel caso di delibera di estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

22.3. Nel caso di delibera di estinzione della Fondazione o di perdita volontaria della qualifica di Ente del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo

dell'ufficio competente del RUNTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore identificati nella medesima delibera di estinzione.

Art. 23 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitro procederà in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà in Milano.

Art. 24 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del CTS, codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

F.to: Gianfranco Ugo

-----Federico Cornaggia - sigillo
